

R.G. n. 7614/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile**

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 7614 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa

da

Parte_1 **(C.F. *P.IVA_1* P.I. *P.IVA_2*)**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. e dom. Thomas Buccellato del foro di Milano;

ATTORE-OPPONENTE

contro

Controparte_1 **(C.F./P.I. *P.IVA_3*)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. e dom. Marco Gavezzoli e dello *Controparte_2* (c.f. *P.IVA_4*) - società fra gli avvocati Mario Walter Fassio, Paoloemanuele Fassio e Marco Gavezzoli del foro di Brescia;

CONVENUTA OPPOSTA

con la chiamata di

Controparte_3 (P.I. P.IVA_5 (già [...]

Controparte_4 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. e dom. Leonardo Sasso del foro di Mantova;

Controparte_5 P. I. P.IVA_6), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. e dom. Stefano Griggio del foro di Padova;

Controparte_6 (già Controparte_7), [...]

Controparte_8 (P. I. P.IVA_7), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. e dom. Daniele Cattaneo del foro di Milano;

TERZI CHIAMATI

Causa avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto di opere pubbliche, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale che di seguito si riportano:

Per l'opponente: *“Piaccia all' Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, così provvedere:*

1) *in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso per somma non dovuta per i motivi tutti di cui in narrativa;*

2) *in via subordinata, comunque nel merito mandare assolto da qualsivoglia condanna il Parte_1 [...], dichiarando che nulla è dovuto alla Controparte_1 in proprio e in qualità di mandataria-capogruppo dell'ATI costituita con lo Controparte_9, per i motivi tutti di cui agli atti;*

3) *in ogni caso in via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento di Controparte_1 in proprio e in qualità di mandataria-capogruppo dell'ATI costituita con lo Controparte_9 agli incarichi professionali conferiti dal Controparte_10*

[...] delle opere relative agli impianti di illuminazione pubblica e smart city in Comune^{Pa}

Pt_1 e in Frazione Ponte Caffaro, condannarla al risarcimento del danno subito dal Parte_1

[...] , che, ai fini della domanda, si quantifica in € 300.000,00 o nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, per il costo degli interventi a completamento e di ripristino a regola d'arte degli

impianti in Comune di Pt_1 e in Frazione Ponte Caffaro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con ogni eventuale compensazione del dare/avere tra le parti;

4) in via subordinata, nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenga comunque dovuto il corrispettivo preteso da Controparte_1 porre tale credito in compensazione con il maggior dovuto al Parte_1 [...] a titolo risarcitorio.

5) in via istruttoria: - si rinnova l'istanza di ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze (...) - Il Pt_1 si oppone all'eventuale ammissione dei capi di prova per testi articolati dalle controparti per le ragioni di cui alla propria memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.; in caso di ammissione dei capi articolati da CP_1 e da CP_3 indica a prova contraria: CP_11 CP_12 CP_13 , Controparte_14 e Controparte_15 già generalizzati nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.; Controparte_16 presso la sede del Comune Parte_1 .

- Si rinnova la richiesta di chiamare il CTU a chiarimenti e/o disporre un'integrazione della CTU sui profili contestati dal Comune nelle note scritte per l'udienza cartolare del 29/01/2025.

6) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, comprensivi di rimborso forfettario ed oneri di legge”.

Per l'opposta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria nel merito e di legge, contrariis reiectis, così giudicare:

Preliminarmente: accertare che la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per asserito inadempimento contrattuale proposta dal Pt_1 opponente è stata deferita ad arbitri e pertanto dichiararla inammissibile o improcedibile.

In via principale di merito: rigettare l'opposizione avversaria siccome infondata e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare il Parte_1 al pagamento di € 17.087,38 oltre interessi di mora ex art. 1284 IV comma c.c. dalla messa in mora al saldo.

Sempre nel merito: respingere la domanda riconvenzionale dell'opponente, siccome prescritta o infondata in fatto e in diritto.

In ogni caso: spese di lite a carico dell'opponente [Parte_1] anche per quanto attiene ai terzi chiamati.

In subordine e salvo gravame: in denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, accertare le singole responsabilità imputabili al progettista/direttore lavori e all'appaltatore delle opere asseritamente difettose e in caso di vizi esecutivi e di responsabilità solidale nei confronti del committente del direttore lavori e dell'appaltatore condannare [Controparte_3] e/o [CP_5] a rivalere e/o manlevare e/o tenere indenne [CP_1] di quanto fosse tenuta a versare al [Pt_1] [Parte_1].
Vinte le spese.

Sempre in subordine: in caso di condanna di [CP_1] accogliere per quanto di ragione la domanda di garanzia svolta nei confronti di Zurich Insurance PLC Rappresentanza generale per l'Italia, con condanna della stessa a tenere indenne l'assicurata in caso di soccombenza per capitale e interessi. Spese di lite rifuse.

In via istruttoria: si rinnova l'istanza di ammissione di prova per interpellato e testi sui seguenti capitoli (...) Oltre all'interrogatorio formale del Sindaco pro tempore del [Pt_1] opponente si chiede l'audizione dei signori: Arch. [Controparte_17] geom. [CP_12] ing [Persona_1] ing [CP_18] ing [Persona_2], sig [Persona_3] sig [CP_11] ing [Persona_4] [...] sig [Persona_5].

Per la terza chiamata [Controparte_3] “In via istruttoria: qualora ritenuto necessario, ammettersi le istanze istruttorie come formulate nella memoria ex art. 183 6° comma n.2 c.p.c. datata 10.12.2023 - senza inversione alcuna dell'onere probatorio- ed in particolare la prova per testi con i capitoli nn. da 1 a 16 (pag. 10-12 memoria n.2) e con i testi indicati a pag. 12 della stessa che per mera comodità di lettura si ritrascrivono (...).

Nel merito in via preliminare: Accertare e dichiarare che il [Parte_1] è decaduto dal potere di contestazione dei lavori svolti da [CP_3] ovvero che la domanda medesima è prescritta nei confronti della [CP_3] e per l'effetto nulla è dovuto dalla [CP_3] al Comune di [Pt_1];

Nel merito: Rigettare integralmente le domande svolte da CP_1 nei confronti della CP_3 essendo le stesse infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti negli atti e documenti di causa e conseguentemente che nulla è dovuto dalla CP_3 a CP_1 ;

Nel merito in subordine: Accertare e dichiarare che le domande del Parte_1 sono infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni e motivi per cui è causa e conseguentemente nulla è dovuto dalla CP_3

Nel merito in ulteriore subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse la domanda del Parte_1 fondata, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del [...]

Parte_1 nella causazione dei lamentati danni che saranno accertati, nonché la responsabilità principale e maggioritaria di CP_1 nella causazione degli stessi, accertando e determinando la responsabilità assolutamente marginale della CP_3 e per il solo impianto di Pt_1 capoluogo.

In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del giudizio, comprensivi del rimborso forfettario ed oneri di Legge per la difesa tecnica nonché il rimborso delle spese di C.T.P. (di cui si allega fattura e prova del pagamento) ”.

Per la terza chiamata CP_5 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione A) In via preliminare: disporsi la estromissione dalla causa della terza chiamata CP_5 per mancanza dei presupposti di cui all'art. 106 cpc.

In via principale:

B) Accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di chiamata in causa della CP_5 per difetto di procura in capo a CP_1

C) Rigettarsi integralmente ogni e qualsiasi domanda di garanzia e manleva come formulata dalla convenuta CP_1 nei confronti della CP_5 in quanto infondata in fatto e in diritto, anche attesi gli esiti della CTU, che hanno totalmente escluso qualsiasi danno richiesto dal Comune di Pt_1 e comunque qualsiasi responsabilità della terza chiamata CP_5

In via del tutto subordinata D) Per mero scrupolo difensivo e per quanto occorrer possa, rigettarsi

qualsivoglia eventuale domanda (anche solo indiretta) dell'attore **Parte_1** che in qualche modo possa considerarsi rivolta nei confronti della terza chiamata **CP_5** in quanto infondata in fatto e in diritto, anche attesi gli esiti della CTU, che hanno totalmente escluso qualsiasi danno richiesto dal **Parte_1** e comunque qualsiasi responsabilità della terza chiamata **CP_5** [...]

In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, nella non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si richiama il contenuto della memoria ex art. 183, 6° co, n. 3, cpc nonché si insiste per l'ammissione delle istanze ivi formulate che devono intendersi come qui riproposte.

In ogni caso: con Compenso e Spese di causa interamente rifusi”.

Per la terza chiamata **Controparte_6** : “Voglia il Tribunale di Brescia Ill.mo adito, contrariis rejectis, preso atto che non sussiste e non viene accettato, comunque, contraddittorio processuale diretto tra **CP_6** e l'attore in opposizione, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata l'estraneità e l'assenza di responsabilità di **CP_1** [...] in merito ai malfunzionamenti ed alle problematiche agli impianti dedotte e lamentate dal Comune di **Pt_1** , per tutte le ragioni esposte, non sussistendo alcun errore progettuale e/o di verifica e controllo nell'ambito dell'attività di Direzione Lavori, o contabile, con conseguente rigetto di ogni domanda rivolta all'assicurata, accertare e dichiarare che non è dovuta manleva alcuna, da parte di **CP_6** , con conseguente rigetto di ogni domanda di manleva rivolta a **Controparte_6** [...] stessa, con vittoria di spese a carico dell'effettivo soccombente.

IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, ove fosse accertata e provata una effettiva e concreta responsabilità di **Controparte_1** in merito ai malfunzionamenti ed alle problematiche agli impianti dedotte e lamentate dal **Pt_1** di **Pt_1** , ed ove si ritenga accertato e provato il nesso di causalità tra l'operato dell'assicurata e gli asseriti danni lamentati, per l'ipotesi in cui si ritenga operante, in tutto o in parte, la polizza assicurativa n. 346A4955, avendone l'assicurata fornito la prova, accogliere la domanda di manleva, per i soli danni ponibili in stretto nesso di causalità con la condotta di **Controparte_1** nel limite del massimale generale di € 500.000,00.=, ovvero del

sottomassimale per perdite patrimoniali da mancata rispondenza di € 150.000,00.=, separatamente accertate per ciascuna categoria di danno, ovvero, ancora, di quello per perdite patrimoniali pure di € 150.000,00.=, dedotta la franchigia di € 2.500,00.=, il tutto esclusivamente per la qui accertanda, ai fini della polizza, quota di responsabilità personale, propria e diretta, in percentuale, dell'assicurata stessa, a prescindere da qualsiasi possibile ed eventualmente ritenuta responsabilità solidale con le imprese, espressamente non coperta da garanzia, con esclusione di qualsiasi somma dovuta a titolo di restituzione, anche se frutto di errori di contabilità, non costituendo danno risarcibile, in relazione a ciò che si riterrà di poter liquidare a parte attrice per quanto la stessa sarà stato in grado di provare compiutamente, per i soli danni effettivi accertati all'esito di CTU tecnica. Spese compensate, attesa la richiamata clausola che non prevede copertura per spese dell'assicurata per legali non nominati dalla Compagnia o, in subordine, spese come di giustizia, ovvero almeno in parte compensate o, ancora, riservato il gravame specifico, proporzionate all'indennizzo. Con esclusione di qualsiasi condanna diretta a favore di parte attrice. Si rinnovano i motivi di opposizione all'ammissione delle istanze avversarie esposti con la terza memoria ex art. 183 6° comma c.p.c."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per decreto ingiuntivo del 18.3.2021, la società **CP_1** chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere al Comune di **Pt_1** il pagamento immediato della somma di € 17.087,38, oltre interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c., spese e compensi legali della procedura, sulla scorta della fattura a saldo per opere elettriche.

A tal fine la società deduceva che:

- con determine n. 80 del 22.5.2015 e 86 del 29.5.2015 **CP_1** si aggiudicava il bando indetto dal Comune di **Pt_1** avente ad oggetto l'appalto di servizi tecnici di progettazione preliminare, e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per il progetto di efficientamento energetico, messa a norma e riqualificazione della pubblica illuminazione

con predisposizioni strutturali per realizzazione futura smart city presso la frazione di Ponte Caffaro;

- *CP_1* costituiva con lo Studio Tecnico Associato *CP_19* un raggruppamento temporaneo di scopo per la suddivisione dei compiti, con affidamento alla società *CP_1* [...] delle opere elettriche e allo *Controparte_9* delle opere edili;
- in data 27.11.2015 *CP_1* sottoscriveva con il Comune di *Pt_1* il contratto - disciplinare d'incarico professionale;
- con determina n. 95 del 29.4.2016, il Comune di *Pt_1* approvava il verbale di aggiudicazione provvisoria e definitiva e il disciplinare d'incarico e l'impegno di spesa in complessivi € 53.838,00, iva compresa, per i compensi spettanti a *CP_1*
- i lavori iniziavano in data 8.7.2016 e si concludevano in data 29.9.2017, in corso d'opera il Comune approvava i SAL;
- in data 31.8.2018 veniva sottoscritta la relazione dei lavori con allegati i verbali delle visite di collaudo e certificato di collaudi;
- successivamente il Comune comunicava a *CP_1* la possibilità di ritirare la fideiussione depositata quale cauzione definitiva per il progetto;
- *CP_1* emetteva la fattura a saldo dei lavori n. 1/2020PA del 9.3.2020 per l'importo di € 17.341,96 compresa iva;
- con comunicazione a mezzo email del 13.11.2020, il *Parte_1* rilevava un errore nell'importo fatturato chiedendo alla società l'emissione di nota di credito per l'importo di € 254,58;
- *CP_1* provvedeva all'emissione della nota di credito richiesta, tuttavia il Comune non provvedeva al pagamento della somma di € 17.087,38, iva compresa, nonostante il sollecito di pagamento inviato dalla società.

Con decreto ingiuntivo n. 1642/2021 del 23.4.2021 (n. R.G. 3401/2021), non immediatamente

esecutivo, il Tribunale di Brescia ingiungeva al *Parte_1* il pagamento della somma di € 17.087,38, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. e spese della procedura.

Proponeva opposizione al predetto decreto il Comune di *Pt_1* deducendo, in particolare, che:

- nulla era dovuto in favore della società *CP_1* la quale di contro era responsabile nei confronti dell'ente di grave inadempimento contrattuale;
- con contratto disciplinare di incarico professionale rep. n. 555 del 27.11.2015, il *Parte_1* [...] conferiva l'incarico all'ATI, di cui *Controparte_1* era capogruppo – mandataria;
- l'incarico ricevuto dall'ATI non si riferiva solo alle opere da eseguirsi nella Frazione di Ponte Caffaro, ma anche a quelle, di identico contenuto, da eseguirsi nel Comune di *Pt_1* ;
- per servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Stesura del Piano di Sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nel Comune di *Pt_1* l'ATI percepiva dal Comune il corrispettivo di € 129.223,16, di cui € 67.019,38 in favore dello *Controparte_9* ed € 62.203,78 in favore di *Controparte_1*
- per le medesime prestazioni svolte per i lavori in Frazione Ponte Caffaro l'ATI percepiva dal Comune € 58.198,96, di cui € 39.557,63 in favore dello *Controparte_9* ed € 18.641,33 in favore di *Controparte_1* la quale ingiungeva il pagamento di ulteriori € 17.087,38 oggetto dell'opposizione;
- nel ricorso per ingiunzione, pur riferito alle opere in Frazione Ponte Caffaro, *Controparte_1* operava una commistione, allegando fatti e documenti riferiti alle opere nel Comune di *Pt_1* , riferendosi peraltro al collaudo avvenuto in data 31.8.2018, effettuato per le opere in *Pt_1* ma non per quelle in Frazione Ponte Caffaro, all'epoca non terminate;
- con deliberazione della Giunta Comunale di *Pt_1* n. 131 in data 27.10.2015 veniva approvato il progetto esecutivo predisposto dall'ATI con riferimento alle opere da eseguire nel Comune di *Pt_1* ;

- le opere venivano eseguite dalla *Controparte_4* in virtù del contratto di appalto n. rep. 571 del 8.6.2016;
- in corso d'opera l'ATI, in qualità di Direttore dei Lavori, predisponenza perizia di variante e suppletiva in data 25.01.2017, approvata dal Responsabile del Servizio Tecnico con Determinazione n. 55 in data 17.03.2017;
- in data 31.8.2018 veniva emesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo, quantificando il credito dell'impresa convenuta opposta in € 779.469,61 che veniva completamente in suo favore;
- per contro, non veniva effettuato il Collaudo tecnico funzionale delle opere;
- con Deliberazione della Giunta Comunale di *Pt_1* n. 150 in data 15.11.2016, veniva approvato il progetto esecutivo predisposto dall'ATI con riferimento alle opere da eseguire nella frazione di Ponte Caffaro;
- le opere venivano eseguite dalla *Controparte_5* in virtù del contratto di appalto in data 21.7.2017;
- durante il corso delle opere l'ATI, in qualità di Direttore dei Lavori, predisponenza una perizia di variante modificativa senza aumento dell'appalto ex art.132, comma secondo, periodo D, Lgs n. 163/2006, approvata dal Responsabile del Servizio Tecnico con Determinazione n. 54 in data 15.3.2019; tale perizia si rendeva necessaria al fine di effettuare modifiche alle previsioni originarie di progetto per compensare quantità eseguite in più e in meno; modificare la posa in opera del cavidotto per la fibra ottica; eliminare alcune lavorazioni di interrimento; modificare la sezione cavi; espletare pratiche sulla privacy; si rendeva inoltre necessario concordare nuovi prezzi (per un totale di n. 39) per l'esecuzione di opere non previste nel progetto originario;
- la fine lavori risultava da verbale del 22.11.2019, ma non veniva emesso il certificato di regolare esecuzione e le opere non venivano verificate tecnicamente;

- in data 19.12.2019 la Direzione Lavori emetteva la relazione accompagnatoria alla contabilità finale e le opere venivano contabilizzate per € 432.951,07;
- poiché erroneamente veniva effettuato il saldo contabile all'impresa appaltatrice, pur in assenza del certificato di regolare esecuzione dell'opera da parte della Direzione Lavori, veniva emessa la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 72 del 5.6.2020, a rettifica della precedente Determina n. 10 del 24.1.2020, con la previsione che la fattura n. 24 DE del 31.1.2020 di € 2.381,24, per rata di saldo pari alle ritenute, sarebbe stata liquidata all'esito della emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo dell'opera da parte della Direzione Lavori;
- all'esito delle opere si verificavano gravi malfunzionamenti agli impianti tanto nel Comune, quanto in Frazione Ponte Caffaro: nel Comune di Pt_1 l'illuminazione si spegneva improvvisamente in aeree sempre diverse e il sistema di rilevazione targhe era inattivo; mentre nella frazione Ponte Caffaro la discontinua illuminazione incideva sul sistema di rilevazione targhe, non funzionante in assenza di illuminazione; ciò aveva ripercussioni anche sui costi energetici ed incideva in termini di sicurezza (rischio di folgorazione a persone e cose e della circolazione stradale);
- tali malfunzionamenti venivano ripetutamente segnalati all'ATI, tuttavia gli interventi effettuati dalle singole imprese (che avevano ricevuto l'incarico di effettuare la manutenzione ordinaria e quella programmata – preventiva degli impianti per un biennio) interessavano via via il singolo malfunzionamento, senza mai affrontare le cause;
- nell'ottobre 2020, il Comune conferiva un primo incarico allo Studio Parte_2
[...] per effettuare opportune verifiche sulle cause generatrici delle problematiche lamentate e veniva predisposta una relazione tecnica nel novembre 2020;
- seguivano ulteriori approfondimenti, all'esito dei quali nel marzo 2021, veniva depositato ricorso per ATP innanzi al Tribunale di Brescia, iscritto a ruolo con R.G. n. 3352/2021;

- il Tribunale all'udienza del 5.5.2021 respingeva tuttavia il ricorso, asserendo la carenza del *periculum in mora*, suggerendo di azionare ricorso *ex art. 696 bis c.p.c.*, e manifestando perplessità in merito alla legittimazione attiva dei singoli professionisti;
- mentre il **Pt_1** si apprestava ad assumere ulteriori iniziative, veniva notificato il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione;
- il **Pt_1** attore opponente intendeva quindi rilevare gli inadempimenti dell'ATI, come emersi all'esito della perizia tecnica di parte; in particolare, risultava che la maggior parte dei guasti rilevati derivava da carenze progettuali e scelte errate, inoltre gli impianti risultavano realizzati in parziale difformità al progetto ed alla normativa in materia (CEI 64/8 – CEI 17/13 e successive varianti – D.M. 37/08);
- nel progetto esecutivo: mancavano tutti i calcoli di dimensionamento e/o verifica di tutte le linee elettriche installate o da installare a valle dei contatori di misura; non era prevista la sostituzione delle vecchie linee di alimentazione; non risultavano verifiche preliminari; in gran parte dei quadri elettrici risultavano rimosse le protezioni differenziali (i c.d. *salvavita*); l'inefficienza dell'isolamento dei cavi influiva anche sulla gestione del sistema di supervisione dell'impianto di illuminazione (sistema "Reverberi"), non funzionante; anche nelle perizie di variante mancavano tutti i calcoli di dimensionamento e/o verifica delle linee elettriche installate o da installare a valle dei contatori di misura, nonché i calcoli illuminotecnici nelle nuove vie; presentavano problematiche anche gli scaricatori di sovratensione installati all'interno dei quadri elettrici. Tali carenze comportavano la necessità di sostituire apparecchiature, anche costose; vi erano ripercussioni sulla sicurezza stradale dovute alla mancanza totale o parziale dell'illuminazione stradale nelle ore notturne o in caso di avverse condizioni atmosferiche;
- le scelte adottate in sede di varianti non risolvevano le carenze progettuali originarie, anzi per le opere nel Comune di **Pt_1** venivano eliminati gran parte dei conduttori, inizialmente

previsti in contratto in sostituzione di quelli esistenti;

- gli impianti in **Pt_1** e in Ponte Caffaro non venivano eseguiti in conformità ai progetti approvati ed alle perizie di variante, e ciò era ascrivibile alla responsabilità dell'^{Parte} **Pt_1** la quale era stato conferito non solo l'incarico progettuale, ma anche la Direzione Lavori per entrambi i cantieri;
- l'ATI aveva ricevuto anche l'incarico di eseguire la Contabilità delle opere in **Pt_1** e in Frazione Ponte Caffaro, anche per tale profilo venivano rilevate carenze di controllo, errori ed incongruenze, come meglio dettagliati nella perizia di parte;
- da tali inadempimenti conseguiva la domanda di risarcimento dei danni subiti dal **Pt_1** individuati nei costi necessari per il completamento ed il ripristino a regola d'arte degli impianti e negli importi che, non correttamente contabilizzati, venivano accollati all'ente seppur non dovuti;
- in particolare, quanto ai costi di ripristino: gli interventi rimediali e di completamento da eseguire venivano stimati in un *range* tra € 250.000,00 ed € 300.000,00; quanto agli importi accollati al **Pt_1** l'importo veniva quantificato in € 121.400,00 per la contabilità delle opere nel Comune di **Pt_1**, con riserva di quantificazione per la contabilità delle opere in Frazione di Ponte Caffaro;
- con specifico riguardo all'importo oggetto di ingiunzione di pagamento, il **Pt_1** ribadiva che nel ricorso per ingiunzione la società opponente aveva chiesto il pagamento del corrispettivo per l'attività prestata in relazione a Frazione Ponte Caffaro, allegando tuttavia attività svolte per l'intervento in **Pt_1**, tanto da riferire di un avvenuto collaudo assente per Frazione Ponte Caffaro;
- in ogni caso, il decreto ingiuntivo doveva essere comunque revocato, tenuto conto che le contestazioni mosse dal **Pt_1** riguardavano non solo le prestazioni rese dall'ATI per l'intervento in Comune di **Pt_1**, ma anche quelle rese per l'intervento in Frazione Ponte

Caffaro, il cui residuo corrispettivo era oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

Tutto ciò dedotto, il *Pt_1* *Parte_1* chiedeva al Tribunale adito, in via preliminare di non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto; in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso per somma non dovuta per i motivi esposti; in via subordinata, dichiarare che nulla era dovuto alla *Controparte_1* in proprio e in qualità di mandataria-capogruppo dell'ATI costituita con lo *Controparte_9* per i motivi dedotti; in ogni caso, in via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento di *Controparte_1* in proprio e in qualità di mandataria-capogruppo dell'ATI, agli incarichi professionali conferiti dal *Controparte_10* *[...]*, *CP_10* Lavori *CP_10* delle opere relative agli impianti di illuminazione pubblica e smart city in Comune di *Pt_1* e in Frazione Ponte Caffaro, la condanna della stessa al risarcimento del danno quantificato: in € 300.000,00, o nel diverso importo ritenuto di giustizia per il costo degli interventi a completamento e di ripristino a regola d'arte degli impianti in Comune di *Pt_1* e in Frazione Ponte Caffaro e in € 114.900,00, o nel diverso ed anche maggior importo ritenuto di giustizia, per le somme che, a causa della negligente contabilizzazione da parte dell'*Parte* risultavano accollate al *Parte_1* sia per le opere in *Pt_1*, sia per quelle in Frazione Ponte Caffaro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, con ogni eventuale compensazione del dare/avere tra le parti; in via subordinata, in caso di accertamento di somme in favore di *CP_1* *[...]* porre tale credito in parziale compensazione con quanto dovuto al *Parte_1* *Pt_1* a titolo risarcitorio; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, comprensivi di rimborso forfettario ed oneri di legge.

Con comparsa di costituzione e risposta del 25.10.2021 si costituiva in giudizio la società convenuta opposta *CP_1* deducendo, in particolare, che:

- con riguardo al credito vantato da *CP_1* relativo all'intervento eseguito presso l'abitato di Ponte Caffaro, con delibera 15.11.2016 l'Ente deliberava espressamente di approvare il

progetto esecutivo relativo ad opere di *"efficientamento energetico, messa a norma e riqualificazione della pubblica illuminazione con predisposizioni strutturali per realizzazione futura smartcity frazione ponte Caffaro"*;

- nell'atto, veniva indicato che: a) il progetto veniva cofinanziato mediante accesso al Bando Fondi Comuni Confinanti e dunque si inquadra in una cornice di interventi ritenuti meritevoli di esecuzione; b) l'intervento era finalizzato al miglioramento del preesistente sistema di irraggiamento della pubblica illuminazione¹; c) l'Ente specificava gli specifici interventi da eseguire che si collocavano all'interno di una pianificazione già operata in precedenza dal **Pt_1** opponente;
- nella predetta delibera veniva specificato che la consistenza della rete di illuminazione pubblica del **Pt_1** era stata rilevata in modo dettagliato nell'anno 2008 dalla società Secoval s.r.l. (Gestione dei servizi comunali) per conto del comune mediante la stesura di un *"Regolamento per la riduzione dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico"* approvato con delibera comunale n. 23 di data 12.6.2008, nonché che lo stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica della frazione di Ponte Caffaro, era descritto puntualmente in tale *"Regolamento"*;
- in fase di progettazione preliminare il Comune consegnava a **CP_1** l'atto programmatico denominato il *"Piano della luce"* redatto dall'Ing. **Per_6** di Raffa di Puegnago e dallo studio associato GMS di Milano, nel quale risultano indicati gli interventi operativi da eseguire. Tale piano veniva richiamato nelle relazioni tecniche e non prevedeva la sostituzione delle linee di alimentazione, ma la necessità di interrimento delle stesse, ove possibile;
- l'indicazione della committenza per la successiva progettazione esecutiva era quella di utilizzare tale documento programmatico, aggiungendo al progetto la gestione dell'illuminazione e la videosorveglianza con lettura targhe;
- il **Pt_1** disponeva dunque di una analisi dettagliata e di una pianificazione relativa alla

pubblica illuminazione e sulla scorta di tale pianificazione e delle finalità indicate dal *Pt_1* veniva approvato il progetto esecutivo redatto da *CP_1* e *Parte_4* ;

- il *Parte_1* , pertanto, prima di affidare l'opera di progettazione e direzione lavori, aveva autonomamente provveduto ad analizzare la situazione esistente, pianificare i lavori di adeguamento, reperire le risorse finanziarie e individuare gli ambiti di intervento prioritari, senza mai indicare la necessità di sostituzione della rete distributiva dell'energia elettrica a valle dei quadri;
- le finalità indicate dalla committente al progettista erano quelle individuate negli atti di programmazione e dunque l'efficientamento dei corpi illuminanti, l'abbattimento dell'inquinamento luminoso e la messa in sicurezza delle strutture (pali e linee aeree) a cui si aggiungeva la necessità di predisporre un sistema di controllo automatizzato dell'illuminazione, un sistema di videosorveglianza, nonché la predisposizione della fibra ottica per future implementazioni;
- pertanto, al progettista non poteva essere imputata alcuna omissione circa l'analisi dello stato della rete distributiva nonché alcuna imperizia nel non aver rilevato preventivamente eventuali situazioni di incompatibilità tra lo stato della rete comunale e i lavori di efficientamento pianificati dal *Pt_1* stesso, peraltro destituita di fondamento;
- la Direzione lavori, al termine dell'appalto, verificava il corretto funzionamento di ogni corpo illuminato sostituito senza rinvenire alcun malfunzionamento;
- le medesime considerazioni valevano per gli interventi eseguiti presso l'abitato di *Pt_1* ;
- gli incarichi assunti da *CP_1* erano stati correttamente eseguiti;
- corrispondeva al vero la circostanza per cui non era stato possibile completare la "messa in rete" dell'impianto di Ponte Caffaro con quello di *Pt_1* per la gestione automatica dei punti luce da remoto, tuttavia ciò era riconducibile alla responsabilità del *Pt_1* tenuto conto che 27 moduli illuminanti - installati nel 2018 dalla società *CP_3* nell'ambito di

- esecuzione dell'appalto assegnato per l'abitato di **Pt_1** - non erano più funzionanti e andavano sostituiti perché, successivamente al completamento dell'opera appaltata ed a collaudo avvenuto, si guastavano verosimilmente a causa di scariche atmosferiche, come affermato anche dal consulente tecnico del **Pt_1** nella relazione di parte;
- ciò veniva contestato al **Pt_1** dalla società opposta, la quale in via cautelativa non procedeva alla emissione del Certificato di regolare esecuzione delle opere per l'appalto **CP_5** ;
 - tuttavia, la sostituzione dei predetti moduli guasti non rientrava nelle obbligazioni assunte dall'opposta, ne' nelle opere appaltate alla **CP_5** per il lotto relativo al territorio di Ponte Caffaro, con la conseguenza che era impossibile imputarne il mancato completamento al progettista e direttore lavori;
 - pertanto, l'opposta rilevava che il Certificato di Regolare esecuzione delle Opere – attinente ai lavori relativi alla frazione Ponte Caffaro – sarebbe stato emesso quando il **Pt_1** avrebbe provveduto alla sostituzione degli elementi guasti;
 - contestava la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dal **Pt_1** opponente nelle opere di ammodernamento ed efficientamento della rete pubblica di illuminazione e videosorveglianza realizzate nel territorio del Comune di **Pt_1** e della frazione di Ponte Caffaro;
 - contestava nel dettaglio gli esiti della perizia di parte redatta dallo Studio Ge.Co. Engineering srl, in quanto generica e redatta in assenza di contraddittorio, priva pertanto di alcun valore probatorio.

Con riguardo alla domanda riconvenzionale svolta dal Comune opponente, fondandosi la stessa su asseriti errori o carenze realizzative dell'appaltatore, la società opposta ritenendo che la stessa andava estesa anche a **Controparte_3** e **CP_5** ne chiedeva la chiamata in causa in manleva, rivalsa, regresso, con estensione del contraddittorio anche alla società Zurich Insurance PLC, rappresentanza generale per l'Italia, che con polizza n 346A4955 garantiva la responsabilità di

CP_1

Tanto premesso, la società opposta chiedeva al Tribunale di Brescia: in via pregiudiziale, il differimento della udienza di prima comparizione allo scopo di consentire la chiamata in causa, in manleva, rivalsa, regresso delle appaltatrici Controparte_3 (già [...]

Controparte_4

e

CP_5

nonché di Zurich Insurance PLC

Rappresentanza generale per l'Italia; in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; in via preliminare di merito, l'accertamento della inammissibilità o improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dal Comune opponente essendo la stessa deferita ad arbitri; in via principale: il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto o comunque prescritta, e per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, la condanna del Parte_1 al pagamento di € 17.087,38 oltre interessi di mora, ex art. 1284, quarto comma, c.c.; con vittoria delle spese di lite. In ogni caso: respingere la domanda riconvenzionale dell'opponente, siccome prescritta o infondata in fatto e in diritto, con condanna del Pt_1 opponente al pagamento di quanto ancora dovuto; in subordine: in denegato caso di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, l'accertamento delle singole responsabilità imputabili al progettista/direttore lavori e all'appaltatore, con condanna delle società terze chiamate a rivalere e/o manlevare e/o tenere indenne CP_1 di tutte le somme oggetto di eventuale condanna in capo al Comune

di Pt_1 ; sempre in subordine: l'accoglimento della domanda in garanzia svolta nei confronti di Zurich Insurance PLC Rappresentanza generale per l'Italia, con condanna della stessa a tenere indenne l'assicurata in caso di soccombenza per capitale, spese e spese di difesa.

Alla prima udienza del 18.11.2021 di comparizione e trattazione il Giudice, ritenuta l'opportunità ai fini conciliativa, fissava nuova udienza di prima comparizione, impregiudicato ogni diritto.

All'udienza del 29.9.2022 il GI autorizzava la chiamata dei terzi richiesta dalla parte convenuta opposta.

Si costituiva la società **Controparte_4** deducendo, in particolare che:

- in data 8.6.2016 la **CP_3** stipulava con il **Parte_1** il contratto d'appalto per *“lavori di efficientamento energetico, messa a norma, riqualificazione ed estendimento della rete di pubblica illuminazione con videosorveglianza e predisposizioni strutturali per il completamento smart-city – CUP F73G15000200005- CIG 6274667303”*;
- tale contratto nasceva dall'approvazione del progetto esecutivo dei lavori redatto dallo studio ATI Società Voltidea srl Servizi di Ingegneria Integrata- Studio Tecnico Associato Emmegi;
- i lavori progettati e da eseguire comportavano una mera implementazione ed estensione della rete di illuminazione con videosorveglianza e completamento della smart city;
- in data 8.6.2016 la società iniziava i lavori che venivano terminati in data 16.9.2017 e in data 6.12.2016 veniva consegnato al **Pt_1** il software per la gestione della smart city della Reverberi;
- in data 13.7.2017 interveniva il Tecnico della Reverberi, sig. **Parte_5** per la verifica del corretto funzionamento dell'intero impianto, testando la comunicazione con tutti i quadri e punti luce dandone l'“Ok”; eseguiva altresì il corso di formazione, successivamente veniva verificata anche la comunicazione con 1 palo, avvenuta in data 20.7.2017;
- in data 17.11.2017 veniva redatto certificato di ultimazione dei lavori nel quale non veniva sollevato alcun vizio, difetto o riserva di successivi accertamenti;
- in data 8.2.2018 veniva approvata la contabilità finale del contratto con la specifica: *“Nel corso dei lavori non si sono verificate controversie tra la Direzione Lavori e l'impresa appaltatrice, quest'ultima ha eseguito correttamente le opere attuando quanto previsto dal progetto e dalla perizia suppletiva e di variante, osservando le prescrizioni della Direzione”*;
- con protocollo del 1.3.2018 il Comune di **Pt_1** acquisiva la documentazione inerente la contabilità e le certificazioni degli impianti realizzati dalla **CP_3** da cui emergeva la

- corretta contabilizzazione delle opere eseguite, ivi compresi i 171 pali/punti luce e successivamente, l'ente provvedeva al saldo del prezzo pattuito;
- in data 31.8.2018, in contraddittorio con il Direttore dei Lavori delle opere elettriche Ing. **Persona_7** il Direttore dei Lavori opere edili Arch. **Controparte_17** il Responsabile Unico del Procedimento Geom. **CP_12** per il Comune di **Pt_1** ed il Collaudatore -nominato dal Comune di **Pt_1** stesso- Ing. **Persona_1** veniva Collaudata l'intera opera;
 - da tale documento emergeva che: *“i lavori sono stati svolti in conformità alla norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed agli ordini e disposizioni della Direzione Lavori”* ed ancora *“si è provveduto per le opere eseguite all'emissione della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 e della norma CEI 64-8”*; *“i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali ed idonei magisteri”* e *“la Direzione Lavori ha assicurato a perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati, in particolare ha dichiarato non esservi difformità o vizi”*, precisando che *“l'impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni della Direzione Lavori”*;
 - dal documento risultava inoltre che in corso d'opera venivano eseguiti 4 SAL intermedi nonché 3 visite di collaudo;
 - negli anni successivi la **CP_3** eseguiva le opere di manutenzione contrattualmente previste e richieste dal **Pt_1**
 - soltanto nel marzo 2021 il Comune depositava ricorso per ATP, dichiarato inammissibile;
 - successivamente, soltanto in data 28.11.2022 veniva notificato alla **CP_3** l'atto di chiamata in causa nel presente giudizio da parte di **CP_1**, la quale formulava una domanda di manleva nei confronti della **CP_3** per tutte le responsabilità che la stessa **CP_1** dovesse vedersi attribuita in modo del tutto generico oltre che infondato.

In diritto, la terza chiamata eccepiva la decadenza dall'azione di garanzia nell'ambito del contratto di appalto, essendo decorso il termine di sessanta giorni dalla scoperta degli asseriti vizi e difetti lamentati dal **Pt_1** tenuto conto della fine lavori in data 17.11.2017 e del deposito del ricorso per ATP nel marzo 2021.

Eccepiva altresì la nullità della chiamata in garanzia svolta dalla **CP_1** per indeterminatezza della domanda e dei fatti contestati.

Nel merito, contestava il concorso da parte del **Pt_1** nella causazione dell'evento e/o della mancata attivazione dello stesso per ridurne la rilevanza, non avendo l'ente adeguatamente posato in essere tutte le attività di manutenzione degli impianti e l'aggiornamento dei sistemi di *software*. Rilevava altresì l'assenza di obbligazioni della società nei confronti di **CP_1** e del **Pt_1** avendo svolto le opere secondo la regola dell'arte e sulla scorta delle indicazioni della direzione dei lavori. Precisava inoltre che non sussisteva alcun incarico contrattuale rispetto al cantiere della frazione di Ponte Caffaro e che l'intervento della **CP_3** era limitato all'“*estendimento della rete di pubblica illuminazione con videosorveglianza e predisposizioni strutturali per completamento smart city*”, trattandosi pertanto di intervento su impianto già in essere presso il Comune di **Pt_1** e funzionante, dovendo la **CP_3** unicamente implementare la rete con le infrastrutture fisiche, imputando eventuali responsabilità progettuali alla direzione dei lavori.

Tutto ciò premesso, la società **CP_3** chiedeva al Tribunale di Brescia preliminarmente di rilevare la nullità della domanda di chiamata in causa per assoluta indeterminatezza dei fatti; nel merito, in via preliminare eccepiva la decadenza da parte del **Parte_1** dal potere di contestazione dei lavori svolti da **CP_3** ovvero la prescrizione dell'azione nei confronti della **CP_3** dichiarando che nulla era dovuto dalla **CP_3** al Comune ^{Pa} **Pt_1**; nel merito, il rigetto delle domande svolte da **CP_1** nei confronti della **CP_3** essendo le stesse infondate in fatto ed in diritto; nel merito in subordine, accertare l'infondatezza della domande svolte dal **Parte_1** [...] ; nel merito in ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda svolta dal **Pt_1**

di **Pt_1** fondata, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità dell'ente nella causazione dei danni eventualmente accertati, nonché la responsabilità principale e maggioritaria di **CP_1** nella causazione degli stessi, accertando e determinando la eventuale responsabilità marginale della **CP_3** limitatamente al solo impianto di **Pt_1** ; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Si costituiva la terza chiamata **CP_5** eccependo preliminarmente la nullità della citazione per difetto di procura in favore della chiamante **CP_1** non risultando conferito nella stessa alcun potere di chiamare terzi in causa e chiedendo l'estromissione dalla causa, non sussistendo alcun rapporto contrattuale tra **CP_5** e **CP_1** avendo la società chiamata in giudizio sottoscritto contratto di appalto con il **Parte_1** , il quale nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non risultava aver formulato domanda nei confronti della appaltatrice.

Deduceva comunque nel merito che:

- la chiamante convenuta opposta **CP_1** nel proprio atto dichiarava che i lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici, ed in particolare quelli eseguiti dalla **CP_5** si erano conclusi e risultavano realizzati correttamente, ossia, a regola d'arte;
- tali difese venivano fatte proprie dalla **CP_5** ed escludevano, non solo qualsiasi responsabilità in capo alla società in ordine agli asseriti “malfunzionamenti” lamentati dal Comune di **Pt_1** , ma anche eventuali responsabilità da parte delle altre imprese, essendo state effettuate tempestivamente tutte le verifiche tecniche e rilasciate le relative certificazioni;
- i lavori relativi al contratto d'appalto svolti dalla **CP_5** erano successivi a quelli eseguiti dalla impresa **CP_3** e terminavano in data 22.11.2019, come risultava dal “Certificato di Ultimazione dei Lavori” emesso dalla Direzione dei Lavori;
- in seguito, il **Parte_1** emetteva la Determinazioni n. 9 e n. 10 del 24.1.2020 per l'approvazione rispettivamente del 3° SAL e per l'approvazione conto finale e relazione finale, senza formulare alcuna contestazione sui lavori eseguiti;

- seguiva scambio di corrispondenza tra la CP_5 la Direzione Lavori Ing. Per_2 della CP_1 ed il Comune di Pt_1, dalla quale si evinceva come le problematiche di funzionamento riguardassero esclusivamente i “moduli Reverberi” installati dalla ditta CP_3 oltre alla vetustà delle linee elettriche esistenti;
- la terza chiamata CP_5 pur contestando in linea di fatto il contenuto dell'atto di citazione del Comune attore, rilevava come lo stesso attribuiva la responsabilità dell'asserito malfunzionamento dell'impianto esclusivamente alla società CP_1 sia sotto il profilo della Progettazione, sia sotto quello della Direzione lavori, sia infine per la Contabilità dei lavori;
- la presente vertenza doveva pertanto riguardare solamente parte attrice opponente (Pt_1 Parte_1) e parte convenuta opposta (CP_1 ;
- in ogni caso, la terza chiamata CP_5 contestava in ogni caso eventuali rilievi alle opere dalla stessa eseguiti, precisando che il mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione era dovuto ad inadempimento del Parte_1 che, se pur sollecitato dal Direttore Lavori, non ha provvedeva a far sostituire i 27 Moduli Reverberi non funzionanti, installati dall'impresa CP_3
- si riservava di agire nei confronti del Parte_1, in separato giudizio, per ottenere il pagamento della somma di € 2.381,24 portata dalla fattura n. 24 DE del 31.1.2020.

Tanto premesso, la terza chiamata CP_5 chiedeva al Tribunale di Brescia, in via preliminare: disporsi la estromissione dalla causa per mancanza dei presupposti di cui all'art. 106 cpc; in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di chiamata in causa per difetto di procura in capo a CP_1 nel merito, il rigetto di qualsiasi domanda di garanzia e manleva come formulata dalla convenuta CP_1 in quanto infondata in fatto che in diritto; in subordine ì, rigettarsi qualsivoglia eventuale domanda (anche solo indiretta) dell'attore rivolta nei confronti della terza chiamata; con il favore delle spese di lite.

Si costituiva, infine, la compagnia

Controparte_20

[...] , deducendo, in particolare, che:

- andava decisa prima la domanda proposta dalla chiamante CP_1 verso i corresponsabili e, solo in subordine, valutata la domanda di manleva assicurativa impropria, proposta verso CP_6 , tenuto conto che alcuna solidarietà poteva determinarsi tra eventuali corresponsabili effettivi dell'evento e garante assicurativo improprio;
- il caso in esame riguardava una ipotesi di garanzia impropria, attinente ad una polizza assicurativa privata, con la conseguenza che non si costituiva alcun rapporto processuale tra assicuratore e terzo che si ritiene danneggiato, non dovendo CP_6 risarcire il terzo, ma eventualmente indennizzare l'assicurato, nei limiti di polizza;
- la polizza invocata da Controparte_1 era la n. 346A4955, denominata Zurich Pro, regolata dalle relative condizioni mod. P.0509 ed. 2.2016, con un massimale base per la sezione RC di € 500.000,00.;
- la sezione Responsabilità Civile prevedeva garanzia per i danni cagionati dall'assicurata nello svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza, limitatamente ad una serie di specifiche e predeterminate ipotesi di danno, nel caso specifico garanzie per danni materiali alle opere (doc. 4, pag. 25, n. 3) e per perdite patrimoniali (doc. 4, pag. 25-26, nn. 4-6);
- la polizza escludeva l'operatività della garanzia per danni materiali alle opere, atteso che detta clausola prevedeva copertura esclusivamente per i danni che siano *“conseguenza di sua Rovina, totale e/o parziale, e/o Grave Difetti”*;
- la polizza perdite patrimoniali, con submassimale specifico di € 150.000,00, operava in caso di accertamento di un radicale e sensibile malfunzionamento degli impianti, tale da determinarne la non corrispondenza all'uso indicato, non potendo rientrare in detta garanzia qualsiasi problematica o difetto, con esclusione dei: *“costi sostenuti per le migliorie e le spese di successiva progettazione”*;

- gli eventuali errori accertati nella contabilità dei lavori potevano essere ricondotti alle garanzie per perdite patrimoniali pure (doc. 4, pag. 24 di 50, n. 5 e 6), anch'esse nei limiti del submassimale specifico di € 150.000,00;
- era prevista specifica garanzia per attività di Direzione Lavori, nell'ambito del sottomassimale specifico di € 500.000,00;
- operava franchigia fissa per € 2.500,00;
- la polizza prevedeva la clausola di responsabilità in solido di professionisti con specifica esclusione della responsabilità solidale di eventuali imprese coinvolte;
- in ogni caso, la domanda riconvenzionale svolta dal **Pt_1** era del tutto generica, priva di distinzione tra errori progettuali ed esecutivi e comunque di nesso causale tra l'attività del progettista dei lavori e degli asseriti malfunzionamenti;
- la perizia tecnica di parte prodotta dal **Pt_1** non aveva alcun rilievo probatorio.

Tanto premesso, la compagnia assicurativa chiedeva al Tribunale di Brescia, in via principale, l'accertamento della estraneità della propria assicurata **CP_1** con riguardo agli asseriti malfunzionamenti dedotti dal **Parte_1**, non sussistendo errori di sorta, con rigetto di ogni domanda rivolta all'assicurata; il rigetto di ogni domanda di manleva rivolta alla compagnia assicurativa, con il favore delle spese di lite. In subordine: l'accoglimento della domanda di manleva per i soli danni in stretto nesso di causalità con la condotta di **CP_1** nel limite del massimale generale di € 500.000,00, ovvero del sottomassimale per perdite patrimoniali da mancata rispondenza di € 150.000,00, ovvero, ancora, di quello per perdite patrimoniali pure di € 150.000,00, dedotta la franchigia di € 2.500,00, nei limiti di polizza, quota di responsabilità personale, propria e diretta, in percentuale, dell'assicurata stessa, a prescindere da qualsiasi possibile ed eventualmente ritenuta responsabilità solidale con le imprese, espressamente non coperta da garanzia, con esclusione di qualsiasi somma dovuta a titolo di restituzione, anche se frutto di errori di contabilità, non costituendo danno risarcibile; spese compensate, attesa la richiamata clausola di esclusione delle

spese dell'assicurata per legali non nominati dalla Compagnia o, in subordine, spese come di giustizia, ovvero almeno in parte compensate o, ancora, riservato il gravame specifico, proporzionate all'indennizzo. Con esclusione di qualsiasi condanna diretta a favore di parte attrice.

Alla udienza di trattazione e comparizione del 30.3.2022 il GI riservava la decisione sulla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

All'esito della riserva assunta, il GI rigettava la istanza di provvisoria esecutorietà, essendo l'opposizione proposta dal **Parte_1** fondata su prova scritta e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc.

Successivamente il GI rigettava l'istanza di estromissione dal giudizio svolta dalle terze chiamate, non sussistendo i presupposti tassativamente previsti dalla norma regolatrice dell'istituto.

La causa veniva istruita mediante CTU.

All'udienza del 30.1.2025, di trattazione cartolare, il GI ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 7.7.2025 il GI tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Nella comparsa conclusionale l'attore opponente **Parte_1** insisteva nella istanza istruttoria di espletamento di accertamenti tecnici. La convenuta opposta **CP_1** insisteva nella improcedibilità della domanda essendo differita ad arbitri e chiedeva la condanna del **Pt_1** al pagamento delle spese processuali delle terze chiamate. La terza chiamata **CP_3** insisteva nella eccezione di nullità della chiamata con richiesta di estromissione, nonché nelle eccezioni di decadenza e prescrizione. La terza chiamata **CP_5** insisteva nella eccezione di nullità della chiamata per difetto procura, con richiesta di estromissione dalla causa.

MOTIVI

Questioni preliminari

Estromissione

Anzitutto vanno esaminate le istanze di estromissione dal giudizio sollevate dalle parti terze chiamate, Controparte_21 e CP_5 siccome reiterate in sede di conclusioni e di comparse conclusionali.

Giova premettere che l'estromissione è un istituto giuridico che comporta l'uscita dal processo di una parte, originaria o chiamata in causa, in conseguenza della sua estraneità, originaria o sopravvenuta, rispetto al rapporto giuridico dedotto in giudizio.

L'istituto presuppone il difetto di legittimazione dell'estromesso, che non ha più ragione di essere presente nel giudizio e, quindi, perde la qualità di parte a seguito di una pronuncia del giudice sotto forma di ordinanza, subordinata al consenso delle parti.

Tuttavia, l'estromissione non ha portata generale, ma è applicabile solo in casi specifici previsti dalla legge e cioè negli articoli 108, 109, e 111 c.p.c.

Come già rilevato da questo giudice nella ordinanza del 15.1.2024: *“L'istanza di estromissione sia della terza chiamata CP_5 sia della terza CP_3 non può essere accolta non sussistendo i presupposti tassativamente previsti dalla norma regolatrice dell'istituto”*, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto al caso concreto, non vertendosi né in ipotesi di “estromissione dell'obbligato”, né di “estromissione del garantito”, né infine di “successione a titolo particolare nel diritto controverso”.

Le terze chiamate, a ben vedere, sono state citate nel presente giudizio in qualità di coobbligate, in solido con la chiamante odierna convenuta, nel danno asseritamene subito dal Pt_1 di tal che la contestazione circa la loro presenza nel processo si risolve in una questione di merito (sulla fondatezza o meno della loro chiamata) e non preliminare.

Le istanze di estromissione dal giudizio svolte dalle parti terze chiamate vanno pertanto rigettate.

Nullità della chiamata in causa per indeterminatezza della domanda e dei fatti contestati, nonché per genericità delle contestazioni, ex art. 164, comma 4, cpc

La terza chiamata CP_3 ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata del terzo per non avere la parte chiamante, CP_1 esposto in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché le relative conclusioni.

Sul punto, va richiamato il principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte, secondo cui *“La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva”* (Cass. n. 27670/2008).

Tale valutazione, va svolta tenuto conto non solo del contenuto complessivo dell'atto, ma anche dei documenti allegati e della natura dell'oggetto della domanda, elementi che nell'insieme devono essere idonei a consentire alla controparte di apprestare adeguate difese.

Nel caso in esame, osserva il Tribunale che l'atto di chiamata in causa in contestazione risulta sufficientemente preciso con riguardo sia al *petitum* (determinato per *relationem* rispetto alla domanda riconvenzionale dell'attore opponente, Parte_1) che alla *causa petendi*, riferita all'azione di manleva/regresso del condebitore in solido (ditta esecutrice dei lavori).

La terza chiamata nella propria costituzione in giudizio risulta, poi, aver preso specifica posizione sulla domanda di manleva/regresso svolta nei suoi confronti dalla chiamante.

Ne consegue che non sussistono elementi idonei per ritenere l'atto di citazione affetto da nullità.

L'eccezione va pertanto rigettata.

Nullità della chiamata in causa di CP_5 per mancanza di procura specifica alla chiamata in causa del terzo

La terza chiamata CP_5 ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata in causa, in quanto nella procura prodotta in giudizio dalla chiamante CP_1 non risulta conferito al patrocinatore specifico potere di chiamare in causa terze parti.

Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che: *“La procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprendivi (nella specie, "con ogni facoltà") è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. Impropria”* (Cass. SU n. 4909/2016).

Nel caso in esame, la convenuta opposta CP_1 con la comparsa di costituzione ha prodotto procura alle liti (peraltro già conferita in sede di ricorso monitorio) nella quale in effetti non risulta indicata facoltà del patrocinatore alla chiamata in causa di terzi, così come non risulta espressamente conferita tale facoltà nella procura rilasciata in sede monitoria.

Si legge, in particolare, che la CP_1 *“Delega ad assisterla, difenderla e rappresentarla nel giudizio nei confronti di Parte_1 (...) conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà inerente al mandato alle liti”*.

L'espressione adottata è evidentemente ampia e generica, tale da attestare la massima fiducia che la cliente ha riposto nel proprio difensore.

Sul punto, il Tribunale osserva che secondo il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, tenuto conto che i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge, la procura vale

solamente a realizzare la scelta e la designazione dell'avvocato e a far emergere la relativa (più o meno ampia) eventuale limitazione in base alla volontà della parte.

Con la conseguenza che la procura, ove risulti, come nel caso in esame, conferita in termini ampi e onnicomprensivi (“*ogni più ampia facoltà*”), in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.), deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita.

Ivi ricompresa, pertanto, anche l'azione di garanzia c.d. impropria, volta a salvaguardare l'interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo, perché risponda in suo luogo o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti eventualmente tenuta a prestare all'attore.

La chiamata in manleva/regresso risulta quindi un atto difensivo della parte conferente la procura assolutamente coerente con le esigenze di difesa e per ciò stesso da ricomprendersi negli ampi poteri conferiti al difensore.

L'eccezione va pertanto rigettata.

Eccezione di incompetenza per clausola arbitrale

La convenuta opposta CP_1 in sede conclusionale reitera l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale svolta dal Pt_1 ritenendo che la stessa debba essere deferita ad arbitri.

Tale rilievo, formulato in termini del tutto generici, risulta comunque espressamente rinunciato dalla difesa a verbale di udienza del 18.11.2021, con la conseguenza che è cessato l'interesse alla pronuncia giudiziale sul punto.

Né tale interesse può rivivere per effetto della riproposizione dell'eccezione precedentemente rinunciata, a meno di non incorrere in una palese violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa della controparte che ha confidato nella precedente rinuncia.

L'eccezione va dunque rigettata.

Istanze istruttorie del Parte_1

L'attore opponente nella comparsa conclusionale chiede che vengano disposti approfondimenti istruttori.

L'istanza va rigettata anzitutto perché del tutto generica, non si comprende se viene richiesto il rinnovo della CTU o solo il richiamo a chiarimenti del CTU e neppure si indica nello specifico su quali questioni andrebbe richiamato il tecnico.

In ogni caso, il Tribunale ritiene che le doglianze svolte dal Pt_1 si presentano irrilevanti ai fini del giudizio, tenuto conto che la relazione del CTU risulta completa e priva di vizi logico giuridici, ed il perito risulta aver dato compiutamente riscontro alle osservazioni mosse dai CTP.

Con riguardo alle istanze di prova testimoniale, anche contraria, reiterate dalla parte attrice, non vi sono elementi diversi o sopravvenuti rispetto a quanto rilevato da questo giudice nella ordinanza del 15.1.2024 nella quale: *“I capitoli di prova formulati dalla parte attrice opponente nella memoria n. 2 non possono essere ammessi in quanto: cap. a), b), c), generici, d) generico e documentale, e), f), g) generici, h) generico e valutativo, i), j) k) generici, l), m), n) valutativi”*.

Non avendo ammesso nemmeno i capitoli di prova dedotti dalle altre parti, anche l'istanza di ammissione della prova contraria non può essere accolta.

Anche le richieste istruttorie reiterate dalla parte attrice opponente vanno pertanto rigettate.

Eccezioni di decadenza e prescrizione

Sempre in via preliminare vanno esaminate le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla terza chiamata CP_3

Anche tali eccezioni sono infondate e vanno rigettate.

Secondo la terza chiamata CP_3 l'attore opponente sarebbe decaduto dal potere di contestazione dei lavori svolti dalla impresa ed, in ogni caso, la domanda sarebbe prescritta nei confronti della

stessa. A tal fine richiama i termini di sessanta giorni dalla scoperta dei vizi (per la decadenza) e di due anni (per la prescrizione) dal giorno della consegna dell'opera.

Nel caso in esame, nel marzo 2021 risulta depositato dinanzi all'intestato Tribunale, ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 3352/2021), che, ancorché rigettato (in data 5.5.2021), comunque interrompe il termine di prescrizione.

In ogni caso il termine in favore di **CP_1** di decadenza e di prescrizione nei confronti dei subappaltatori decorre dalla prima denuncia chiara inviata dal committente e dalla CTU che accerta con precisione le singole responsabilità.

A tal proposito va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte: *“In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti, ossia non percepibili sulla base di una mera verifica esteriore del bene, i termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia disciplinata dall'art. 1667 c.c. decorrono dalla scoperta del vizio (e non dalla consegna del bene) da ricollegare al momento in cui il soggetto acquisisce un affidabile grado di conoscenza in ordine non solo alla sua esistenza, ma anche alla sua riconducibilità a difetti dell'opera”* (Cass. n. 24002/2025).

Nel caso in esame, attesa la natura tecnica e la presenza di plurimi soggetti che hanno operato sul cantiere, non era possibile avere una conoscenza precisa dei vizi e delle cause prima del deposito della relazione tecnica da parte del CTU.

In definitiva, le eccezioni di decadenza e prescrizione devono essere rigettate.

Merito

Nel merito, anzitutto va individuato il credito per il quale la convenuta ha proceduto in sede monitoria ed esaminata la fattura azionata nel giudizio monitorio (doc. 16) posta alla base della richiesta di pagamento svolta da **CP_1** nei confronti del committente **Parte_1**.

Si tratta della fattura n. 1_20 del 9.3.2020, avente ad oggetto: *“1. Saldo progettazione esecutiva direzione lavori e contabilità parte elettrica. Impianto illuminazione pubblica Frazione Ponte Caffaro. 2. Spese tecniche di perizia, parte elettrica. Impianto illuminazione Pubblica Frazione Ponte*

Caffaro”, per € 11.639,22 oltre Iva con riguardo alla prima voce e per € 2.575,50, oltre Iva con riguardo alla seconda voce, e così per l’importo totale di € 17.341,96.

Il documento si riferisce alle prestazioni svolte dalla società opposta in favore del *Pt_1* presso il cantiere di Ponte Caffaro.

Il *Parte_1* ha contestato di dover corrispondere tale importo (rideterminato in € 17.087,38 a seguito di emissione di nota di credito) sulla scorta della sussistenza di vizi e difetti delle opere eseguite dalla società (in proprio e in qualità di mandataria-capogruppo dell’*Parte* costituita con lo Studio Tecnico Associato Emmegi), sia con riguardo al cantiere di Ponte Caffaro, sia con riguardo a quello di *Pt_1*, oggetto di altro contratto di appalto.

In particolare, il *Pt_1* lamenta, in entrambi i cantieri:

- malfunzionamenti dell’illuminazione sul territorio, con spegnimenti improvvisi;
- malfunzionamenti del sistema di rilevazione delle targhe;
- conseguente aggravio dei costi energetici.

Tali vizi e difetti, in tesi dell’Ente opponente, sarebbero riconducibili sostanzialmente a inadempimenti dell’ATI costituita da *CP_1* e *Controparte_22* agli incarichi professionali attinenti alle seguenti fasi:

1. Progettazione delle opere, per assenza dei calcoli di dimensionamento e/o verifica di tutte le linee elettriche installate o da installare a valle dei contatori di misura, anche nelle perizie di variante in corso d’opera; mancanza di previsione della sostituzione delle vecchie linee di alimentazione; mancanza in alcuni scaricatori del collegamento a terra;
2. Direzione dei lavori, non risultando i lavori eseguiti in conformità dei progetti e delle perizie di variante in corso d’opera a causa della mancanza di controllo in fase di esecuzione delle opere da parte della direzione dei lavori, nonché nella fase di ultimazione delle opere per carenza dei controlli finali;
3. Contabilità dei lavori, per mancanza di controllo, mancando riferimenti allo sconto offerto da

CP_3 in fase di gara, applicato in difetto, con una differenza di circa € 114.900,00; con riguardo ai lavori eseguiti da **CP_5** applicazione di prezzi diversi da quanto contrattualmente concordato.

Al fine di verificare la sussistenza dei vizi lamentati dal **Pt_1** - in tesi comportanti un costo di completamento e ripristino di circa € 300.00,00 e un danno di circa € 114.900,00 per somme indebitamente accollate all'Ente – nel corso del giudizio veniva disposta CTU tecnica, nominato ing. **Persona_8**.

All'esito della CTU espletata, è emerso che i vizi lamentati dal **Pt_1** sono risultati sussistenti soltanto in minima parte e per un importo quantificato dal tecnico in € 3.000,00, imputabili alla società **CP_1** e in € 400,00, imputabili alla terza chiamata **CP_3**

A tal proposito, devono richiamarsi e condividersi *in toto* le considerazioni e conclusioni svolte dal CTU, siccome precise e suffragate dalla competenza tecnica specifica ed immune da vizi logico giuridici.

In particolare, il CTU ha innanzitutto verificato che il Comune di **Pt_1** e l'ATI hanno sottoscritto n. 2 contratti di disciplinare d'incarico professionale per prestazioni relative a servizi tecnici di progettazione:

- il contratto rep 555 del 27.11.2015 con oggetto: *“Servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, stesura del piano di sicurezza e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, relative al progetto di efficientamento energetico, messa a norma e riqualificazione della pubblica illuminazione con predisposizioni strutturali per realizzazione futura smart city da realizzarsi nel Capoluogo di **Pt_1**; importo complessivo dell'opera a base d'asta è stimato sommariamente in € 620.350,00; compenso riconosciuto all'ATI è pari a € 99.000,00 (cassa e IVA escluse)”*;

- il contratto disciplinare d'incarico del 20.4.2016 con oggetto: *“La progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, stesura del piano di sicurezza e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione lavori relativamente al progetto di efficientamento energetico, messa a norma e riqualificazione della pubblica illuminazione con predisposizioni strutturali per realizzazione futura smart city frazione Ponte Caffaro; compenso riconosciuto all'ATI è pari a € 54.000,00 (cassa e IVA escluse)”*.

Il perito ha accertato altresì che, sia per il cantiere di **Pt_1** che per quello della frazione Ponte Caffaro, le fasi di progettazione (preliminare-definitivo, esecutivo), direzione dei lavori e contabilità venivano eseguite da **CP_1** per quanto riguarda le opere elettriche, e dallo studio **CP_19** per quelle edili.

Inoltre, il consulente ha accertato che il **Parte_1** appaltava i lavori di *“Efficientamento energetico, messa a norma, riqualificazione ed estensione della rete di pubblica illuminazione con video sorveglianza e predisposizioni strutturali per il completamento smart city”*, con riguardo al cantiere di **Pt_1** all'impresa Cressoni Elettrofrazioni di Cressoni Giancarlo & C sas CUP; con riguardo al cantiere di Ponte Caffaro all'impresa **CP_5**

All'esito della CTU espletata il tecnico ha così concluso.

Con riguardo ai vizi e difetti di progettazione: *“non sussiste il vizio inerente alla mancata verifica delle linee esistenti in quanto non richiesto nel disciplinare di incarico e non previsto nel Piano Luce redatto da Secoval nel 2008 quale intervento di adeguamento - miglioramento assunto come punto di partenza per la redazione del progetto; le relazioni di calcolo illuminotecnico risultano essere incomplete dato che analizzano solo una “strada tipo” senza valutare l'illuminazione degli incroci e degli attraversamenti stradali; il Piano Luce redatto nel 2008 da Secoval contiene calcoli illuminotecnici per ogni categoria stradale e piani di intervento sia per le sorgenti luminose sia per gli apparecchi di illuminazione il piano luce presenta una scala di priorità negli interventi e si deve ritenere che in quella sede dovevano eventualmente essere verificati i requisiti di illuminamento degli*

attraversamenti prevedendo, in caso di carenza, degli interventi integrativi assegnando loro una scala di priorità maggiore; nel piano luce non vi sono indicazioni in tal senso e per questo motivo i progettisti si sono attenuti agli interventi previsti nel piano Secoval; tuttavia sarebbe comunque stato opportuno integrare le relazioni di calcolo non solo con una strada tipo ma anche con verifiche sugli attraversamenti; Il costo per l'integrazione delle due relazioni con calcoli illuminotecnici può essere quantificata in complessivi € 3.000”;

Con riguardo ai vizi e difetti di direzione dei lavori: “*dall’analisi della documentazione agli atti e dalle verifiche eseguite i vizi e difetti della direzione dei lavori sono da ritenersi poco significativi dato che le carenze delle opere eseguite individuate si riducono a minimi interventi di dettaglio (sistemazioni puntuali) che sono già stati eseguiti dalla ditta CP_5 per quanto concerne la frazione Ponte Caffaro e che sono stati quantificati in complessivi € 400 per il capoluogo Pt_1 (appalto CP_3 dove lo stesso si è reso disponibile ad intervenire per la loro sistemazione)*”.

Con riguardo ai vizi e difetti di contabilità e chiusura dei lavori: “*Dall’analisi della documentazione agli atti e dalle verifiche eseguite i vizi e difetti contabili non sussistono; i pali oggetto dello sconto della ditta CP_3 (appaltatrice dei lavori a Pt_1) sono stati realizzati a Ponte Caffaro (zona appaltata alla ditta CP_5) e per questo motivo non compaiono in contabilità né a Pt_1 né a Ponte Caffaro ma sono in opera*”.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni raggiunte dal perito a seguito delle verifiche e degli accertamenti effettuati.

In particolare, è emerso che il vizio quantificato in € 3.000 attiene a vizi in fase progettuale dovuti all’incompletezza dei calcoli illuminotecnici nei cantieri di Pt_1 e Ponte Caffaro, mancando una valutazione con specifico riguardo agli incroci e agli attraversamenti stradali, che non risultano integrati nemmeno successivamente nelle perizie di variante.

Sul punto, il CTU ha rilevato nello specifico che: “*Il piano luce presenta una scala di priorità negli interventi e si deve ritenere che in quella sede dovevano eventualmente essere verificati i requisiti di*

illuminamento degli attraversamenti prevedendo, in caso di carenza, degli interventi integrativi assegnando loro una scala di priorità maggiore; nel piano luce non vi sono indicazioni in tal senso e per questo motivo i progettisti si sono attenuti agli interventi previsti nel piano Secoval; tuttavia sarebbe comunque stato opportuno integrare le relazioni di calcolo non solo con una strada tipo ma anche con verifiche sugli attraversamenti”.

Il perito ha quantificato il costo per l'integrazione delle relazioni con calcoli illuminotecnici in complessivi € 3.000,00; tale importo va imputato alla opposta **CP_1** in qualità di progettista.

Il perito ha accertato inoltre la sussistenza di vizi costruttivi, costituiti dalla mancata messa a terra di n. 3 quadri (quadro n. 3, 5 e 10), quantificando il costo in circa € 400,00, in ragione di un intervento di n. 2 operai in mezza giornata inclusi materiali; tale importo va imputato alla impresa **CP_3** la quale si rendeva disponibile ad eseguire tali lavorazioni.

In definitiva, i vizi risultati dimostrati sono quelli ascrivibili alla fase di progettazione, imputabili a **CP_1** e quantificati dal perito in € 3.000,00; nonché quelli ascrivibili alla fase di direzione dei lavori, imputabili a **CP_3** e quantificati in € 400,00.

Domanda riconvenzionale di risarcimento del danno

Il Comune ha chiesto in via riconvenzionale a **CP_1** il risarcimento del danno, quantificato in circa € 300.000,00 per i costi di completamento e ripristino delle opere, nonché in circa € 114.900,00 per somme indebitamente accollate all'Ente.

La domanda va rigettata.

Anche con riferimento a tale domanda, vanno richiamati gli esiti della CTU espletata.

Sul punto, il tecnico ha ritenuto che non sussistono danni in capo al **Pt_1** tenuto conto che: *“i pali offerti da **CP_3** quale sconto (€ 121.400) sono stati realizzati a Ponte Caffaro; i costi per la sostituzione dell'impianto Reverberi (€ 250.000 - € 300.000) sono puramente ipotetici e non verificabili stante il mancato funzionamento dell'impianto per cause non imputabili a **CP_1** e alle imprese; ovviamente per tali motivi il danno non è neanche documentato”* (pag. 45 dell'elaborato

peritale).

Tali considerazioni vanno avallate dal Tribunale in quanto frutto delle verifiche e degli accertamenti tecnici espletati dal perito, prive di vizi logico giuridici.

In particolare, la voce di danno quantificata dall'Ente in € 300.000 non è risultata documentata, riferendosi ad una mera ipotesi di malfunzionamento dell'impianto.

Sul punto, il **Pt_1** non ha offerto elementi idonei a fondamento della richiesta, né il perito ha potuto effettuare opportune verifiche, essendo emerso che il sistema c.d. "Reverberi" non risulta in uso all'Ente a causa degli elevanti costi di gestione e, anzi, risulta superato sul mercato da impianti che utilizzano altre tecnologie di telecontrollo della illuminazione pubblica.

Inoltre, con riguardo alla voce di danno quantificata dall'Ente in € 121.410,00, a titolo di mancata contabilizzazione di tale importo per lo sconto offerto dall'impresa **CP_3** (corrispondente all'esecuzione gratuita di n. 171 pali/punti luce), il perito ha accertato la realizzazione da parte della società di tali pali extra progetto nella frazione di Ponte Caffaro ed ha escluso errori di contabilizzazione.

Domande svolte da **CP_1 nei confronti dei terzi chiamati**

Controparte_3

La domanda svolta da **CP_1** nei confronti della società **CP_3** va accolta limitatamente all'importo di € 400,00, come indicato dal CTU a pagina 45 dell'elaborato peritale.

A tal proposito, va ribadito, come sopra meglio argomentato, che il perito ha accertato la sussistenza di vizi costruttivi, costituiti dalla mancata messa a terra di n. 3 quadri (quadro n. 3, 5 e 10), quantificando il costo in circa € 400,00 in ragione di un intervento di n. 2 operai in mezza giornata inclusi materiali.

Tale importo va imputato alla impresa **CP_3** la quale pur essendosi resa disponibile ad eseguire tali lavorazioni, non risulta in concreto avervi provveduto.

CP_5

La domanda svolta da CP_1 nei confronti di CP_5 va rigettata atteso che la terza chiamata risulta aver già provveduto al ripristino di quanto di sua competenza, come indicato dal perito a pagina 45 dell'elaborato.

Ne consegue che alcun inadempimento può essere attribuito alla società terza chiamata.

Controparte_6.

La domanda in garanzia svolta da CP_1 nei confronti della compagnia assicurativa va rigettata.

La società opposta CP_1 invoca l'operatività della polizza n. 346A4955, denominata Zurich Pro, regolata dalle relative condizioni mod. P.0509 ed. 02.2016, con massimale base per la sezione RC di € 500.000,00, ed una serie di submassimali specifici (doc. 3 e 4 CP_6).

Alla sezione Responsabilità Civile è prevista garanzia per i danni cagionati dall'assicurata nello svolgimento dell'attività professionale, limitatamente ad una serie di specifiche e predeterminate fattispecie di danno (doc. 4, pag. 24).

Nel caso in esame, il Parte_1 lamenta inadempimenti di CP_1 relativi ad asseriti errori nelle fasi progettuali, direzione lavori e contabilità, con conseguente malfunzionamento degli impianti e maggiori oneri e costi per l'Ente.

Tali tipologie di danno sono in astratto riconducibili alle voci previste dalla polizza di danno materiale alle opere (doc. 4, pag. 25, n. 3 *“Danni materiali all'opera. Danni materiali all'opera, progettata e/o diretta dall'Assicurato, in conseguenza di sua Rovina, totale e/o parziale, e/o Gravi difetti. Fermo quanto indicato al successivo punto 21 “Lavori eseguiti da imprese dell' Parte_6 ” della Sezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale”, qualora l' Parte_6 svolga, direttamente o per il tramite di imprese di cui l' Parte_6 stesso sia socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza, amministratore o dipendente, o per il tramite di subappaltatori anche l'attività di realizzazione dell'opera o di parti di essa (costruzione, installazione, montaggio e smontaggio, assemblaggio, posizionamento, revisione, messa in marcia e operazione similari), saranno indennizzabili ai sensi di Polizza solo i Danni materiali all'opera, in conseguenza di sua Rovina,*

totale e/o parziale, e/o *Per_9* difetti, che si siano verificati dopo la Consegna dell'opera”) e perdite patrimoniali (doc. 4, pag. 25-26, nn. 4 “*Perdite patrimoniali per Mancata Rispondenza dell’Opera all’Uso a cui è destinata. Perdite patrimoniali causate al Committente per *Parte_7* dell’opera progettata e/o diretta che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata e riscontrati entro un anno dalla data di Ultimazione dei Lavori, intesa come il verificarsi di anche una sola delle circostanze che seguono: - il rilascio del certificato di collaudo provvisorio; - la consegna, anche provvisoria, delle opere al Committente o la sottoscrizione del certificato di Ultimazione dei Lavori; - l’uso, anche parziale o temporaneo, delle opere secondo destinazione. La garanzia comprende anche i costi sostenuti dal Committente per la demolizione e/o rimozione dell’opera o della parte di essa su cui incide il Grave difetto; si intendono altresì coperti i costi sostenuti dal Committente per il rifacimento/sostituzione/ripristino dell’opera o parte di essa su cui incide il Grave difetto. Restano comunque esclusi i costi sostenuti per le migliorie e le spese di successiva progettazione. La presente garanzia è prestata nell’ambito del sottolimito indicato sulla scheda di Polizza, inteso comunque come prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso, e, in ogni caso, - nell’ambito del sottolimito per le Perdite patrimoniali indicato ai punti 5 e 6 che seguono” e n. 6 “Perdite patrimoniali diverse da quelle indicate ai punti precedenti. Perdite patrimoniali diverse da quelle indicate ai punti precedenti, ivi comprese le sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato, salvo quanto espressamente escluso nella presente Polizza. La presente garanzia è prestata nell’ambito del sottolimito indicato sulla scheda di Polizza, inteso comunque come prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso”).*

Tuttavia, all’esito della CTU espletata, è emerso che i vizi accertati dal perito imputabili alla società assicurata non costituiscono, nè “danni materiali” alle opere, nè gravi vizi e difetti di cui all’art. 1669 c.c., né, infine, “perdite patrimoniali”, secondo quanto previsto dalla polizza nella descrizione del rischio assicurato.

Ne consegue che va affermata l’inoperatività della polizza sia con riguardo alla copertura per danni

materiali, sia con riguardo alle perdite patrimoniali, tenuto conto che difetta, per le ragioni sopra esposte, l'accertamento della sussistenza di gravi vizi e difetti dell'opera nei termini di cui alla citata norma.

I vizi riscontrati ed imputabili alla convenuta, come sopra descritti, non rientrano pertanto nella copertura assicurativa.

Con riguardo alla responsabilità solidale, la polizza prevede estensione *“alla quota di responsabilità a carico dell'Ente Assicurato derivante dalle Attività assicurate rese nell'ambito di consorzi, raggruppamenti di imprese, associazioni temporanee di imprese e simili forme associative”*, con la precisazione, tuttavia, che *“In caso di condanna solidale con gli altri membri dei predetti enti, la presente copertura opererà nei limiti della quota di responsabilità dell'Assicurato e la Compagnia non sarà tenuta ad anticipare l'intera somma dovuta al Terzo a titolo di risarcimento”* (doc. 4, pag. 24). Essa prevede, altresì, la clausola *“Responsabilità in solido”* (doc. 4, n. 26, pag. 33 di 50) che dispone che: *“L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale”*.

La compagnia ha dato atto che l'assicurata ha attivato la specifica estensione per cui: *“A parziale deroga di quanto indicato all'art 26 “Responsabilità in solido” della sezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale” e in relazione ai rischi ed ai danni coperti dalle condizioni di Polizza, l'Assicurazione si estende, nei limiti del Massimali di Polizza, all'obbligazione gravante in capo all' Parte_6 ex art 1292 c.c. (responsabilità solidale) per effetto di sentenza civile o penale (passata in giudicato) fatto salvo il diritto di regresso della Compagnia nei confronti dei soggetti individuati dalla stessa sentenza quali corresponsabili e/o coobbligati con l'assicurato. La presente estensione di garanzia si intende prestata esclusivamente nei confronti di altri professionisti coinvolti nell'attività assicurata e con esclusione delle imprese di costruzione e di altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività di esecuzione / realizzazione / costruzione / erezione / fabbricazione / installazione / assemblaggio / montaggio / smontaggio / processo manifatturiero o manutenzione*

delle opere progettate e/o dirette” (doc. 4, pag. 35 di 50).

Tale esclusione va applicata in favore di eventuali professionisti, e non in favore delle imprese coinvolte.

In ogni caso, l’affermata inoperatività della polizza rende assorbita la doglianza.

In definitiva, sulla scorta dei principi e delle argomentazioni sopra svolte, dato atto della presenza di vizi nell’opera di progettazione resa dalla convenuta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

All’importo ingiunto vanno detratte le somme di € 3.000,00 e di € 400,00 imputate alle inadempienze della convenuta opposta e della terza chiamata **CP_3** con la conseguenza che il credito va rideterminato in € 13.687,38.

Va quindi pronunciata la condanna del **Parte_1** a pagare a favore di **CP_1** la somma di € 13.687,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, mentre la terza chiamata **CP_3** va condannata a tenere indenne **CP_1** della somma di € 400,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Va rigettata la domanda di regresso proposta da **CP_1** nei confronti di **CP_5** nonché la domanda in garanzia svolta da **CP_1** nei confronti di **CP_6** .

Spese

In merito al regolamento delle spese di lite non sussistono ostacoli all’applicazione del principio di soccombenza.

Nei rapporti tra parte attrice opponente **Parte_1** e **CP_1** va pronunciata la condanna del **Pt_1** a rifondere le spese di lite in favore di **CP_1** , nella misura liquidata, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria risoltasi con la sola CTU, e dunque nella somma di € 4.237,00, oltre spese, rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa.

Nei rapporti tra **CP_1** e **CP_5** va, pure, applicata la regola della soccombenza e posto l’onere delle spese a carico di **CP_1** nella misura che si liquida, in applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della minore incidenza della posizione processuale

di *CP_5* sull'economia complessiva del processo, e dunque nella somma di € 2.540,00, oltre spese, rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa.

Nei rapporti tra *CP_1* e *Controparte_3* può essere dichiarata l'integrale compensazione, tenuto conto della minima somma quantificata quale danno riferibile all'opera della terza chiamata.

Nei rapporti tra *CP_1* e *Controparte_6* , già *Controparte_20* [...] può, analogamente, essere dichiarata l'integrale compensazione, tenuto conto della ragionevole disputabilità della questione interpretativa delle clausole di polizza.

Le spese di CTU come liquidate in istruttoria, vanno poste definitivamente a carico del *Parte_1* [...] e di *CP_1* in solido fra loro, in pari misura nei rapporti interni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

accertato il minor valore delle opere oggetto dell'appalto fra *Parte_1* e *CP_1* nei termini esposti in motivazione (per € 3.000,00 a titolo di costi di integrazione progettuale ed € 400,00 a titolo di rimozione vizi per il cantiere di *Pt_1*),

condanna il *Parte_1* a pagare a favore di *CP_1* la somma di € 13.687,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

dichiara *Controparte_3* tenuta a corrispondere a *CP_1* la somma di € 400,00, a titolo di regresso sui maggiori danni sopra determinati, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; rigetta la domanda di regresso proposta da *CP_1* nei confronti di *CP_5* rigetta la domanda di garanzia svolta da *CP_1* nei confronti di *Controparte_6* (già Zurich Insurance *Controparte_7*);

condanna il *Parte_1* a rifondere in favore di *CP_1* le spese di lite liquidate come

in parte motiva;

condanna *CP_1* a rifondere a *CP_5* le spese di lite liquidate come in parte motiva;

dichiara interamente compensate le spese di lite nei rapporti processuali fra *CP_1* da un lato,

e *Controparte_3* e *Controparte_6* , dall'altro;

pone definitivamente a carico del *Parte_1* e di *CP_1* in solido fra loro, in pari misura nei rapporti interni, le spese di CTU come liquidate in istruttoria.

Così deciso in Brescia, il 20 gennaio 2026.

Il Giudice

Carla D'Ambrosio